



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 luglio 2019  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0151(COD)**

---

---

11228/19  
ADD 1

RECH 406  
COMPET 582  
EDUC 351  
CODEC 1299  
IA 176

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 331 final - ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 331 final - ANNEXES 1 to 3.

---

All.: COM(2019) 331 final - ANNEXES 1 to 3



Bruxelles, 11.7.2019  
COM(2019) 331 final

ANNEXES 1 to 3

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione)**

{SEC(2019) 275 final} - {SWD(2019) 330 final} - {SWD(2019) 331 final}

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

## ALLEGATO I

### *STATUTO DELL'ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA*

#### **SEZIONE 1**

##### *COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO*

~~1. Il comitato direttivo si compone di membri nominati e di membri rappresentativi.~~

~~12.~~ ~~Il~~  Il comitato direttivo si compone di  ⇒ 15  membri ~~nominati sono dodici.~~ Sono nominati dalla Commissione, che garantisce un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca. ~~Essi esercitano un~~  Il  mandato  dei membri del comitato direttivo  avente  ha  una durata di quattro anni, ~~non rinnovabile.~~ ⇒ La Commissione può prorogare tale mandato una volta, per un periodo di due anni, su proposta del comitato direttivo .

Qualora necessario, il comitato direttivo presenta alla Commissione ⇒ un elenco ristretto di candidati ai fini della  una proposta per la nomina di uno o più nuovi membri. ~~Il candidato o i~~  candidati ⇒ figuranti nell'elenco ristretto  sono ~~scelti~~  selezionati  sulla base del risultato di una procedura aperta e trasparente, ~~che prevede consultazioni con le parti interessate~~ ⇒ avviata dall'EIT .

La Commissione vigila affinché sia garantito l'equilibrio tra l'esperienza nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca, dell'innovazione e delle imprese, nonché l'equilibrio geografico e di genere, e tiene conto dei vari contesti nei quali si iscrivono l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione in tutto il territorio dell'Unione.

La Commissione nomina il membro o i membri e informa il Parlamento europeo e il Consiglio della procedura di selezione e della nomina definitiva di tali membri del comitato direttivo.

Se un membro ~~nominato~~ non è in grado di portare a termine il proprio mandato, un membro supplente è nominato secondo la stessa procedura del membro uscente al fine di completare il mandato di quest'ultimo. Un membro supplente rimasto in carica per un periodo inferiore a due anni può essere rinominato dalla Commissione per un ulteriore periodo di quattro anni su richiesta del comitato direttivo.

~~Durante un periodo transitorio, i membri del comitato inizialmente nominati per un periodo di sei anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono diciotto membri nominati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un terzo dei dodici membri nominati nel 2012 è scelto dal comitato direttivo previa approvazione della Commissione per un mandato di due anni, un terzo per un mandato di quattro anni e un terzo per un mandato di sei anni.~~

---

↓ nuovo

La Commissione nomina altri tre membri del comitato direttivo in modo che questo sia composto da 15 membri entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. I membri del comitato nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento completano il loro mandato non rinnovabile.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

In casi eccezionali debitamente giustificati, la Commissione può porre fine, di propria iniziativa, al mandato di un membro del comitato direttivo, ⇒ in particolare ⇐ al fine di salvaguardare l'integrità del comitato stesso.

~~3. Tre membri rappresentativi sono eletti dalle CCI tra le loro organizzazioni partner. Essi esercitano un mandato avente una durata di due anni, rinnovabile una volta. Il loro mandato scade nel caso in cui lascino la CCI.~~

~~Le condizioni e le procedure di elezione e di sostituzione dei membri rappresentativi sono adottate dal comitato direttivo sulla base di una proposta presentata dal direttore. Tale meccanismo garantisce una rappresentanza sufficientemente diversificata e tiene conto dell'evoluzione delle CCI.~~

~~Durante un periodo transitorio, i membri rappresentativi inizialmente eletti per un periodo di tre anni completano il loro mandato. Fino ad allora vi sono quattro membri rappresentativi.~~

24. I membri del comitato direttivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

## SEZIONE 2

### RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DIRETTIVO

1. Il comitato direttivo ⇒, nell'esercizio delle sue responsabilità di direzione delle attività dell'EIT, ⇐ adotta ~~le~~ decisioni strategiche ~~necessarie~~, in particolare:

a) adotta ~~il progetto dell'agenda~~ ⇒ il contributo dell'EIT alla proposta della Commissione sull'agenda ⇐ strategica per l'innovazione (ASI) dell'EIT;

b)  adotta  il ~~programma di lavoro triennale aperto~~ ⇒ documento unico di programmazione ⇐, il bilancio, i conti e il bilancio annuali, nonché la ~~sua~~ relazione ~~d'attività~~ annuale  di attività  ⇒ consolidata ⇐  dell'EIT , ~~sulla base di una proposta del direttore~~;

~~c)~~ adotta criteri e procedure di finanziamento, monitoraggio e valutazione delle attività delle CCI, ⇒ anche per quanto riguarda l'assegnazione massima di fondi dell'EIT alle stesse ⇐ ~~sulla base di una proposta del direttore~~;

~~d)~~ adotta la procedura di selezione delle CCI;

~~cd)~~ seleziona e designa un partenariato come CCI o revoca la designazione, ove opportuno;

~~e)~~ ~~garantisce la valutazione continua delle attività delle CCI;~~

↓ nuovo

f) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere accordi quadro di partenariato, convenzioni di sovvenzione e memorandum di cooperazione con le CCI;

g) autorizza il direttore a prorogare gli accordi quadro di partenariato con le CCI oltre il periodo fissato inizialmente;

h) autorizza il direttore a preparare, negoziare e concludere convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

i) adotta efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT e delle CCI conformemente all'articolo 19 e ne sorveglia l'attuazione da parte del direttore;

j) adotta misure adeguate, comprendenti la riduzione, la modifica o il ritiro del contributo finanziario dell'EIT alle CCI o la rescissione dell'accordo quadro di partenariato con le stesse;

k) promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da aumentarne l'attrattiva, e a tal fine autorizza il direttore a firmare memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi;

l) decide in merito alla concezione e al coordinamento delle azioni di sostegno intraprese dalle CCI per lo sviluppo della capacità imprenditoriale e d'innovazione degli istituti di istruzione superiore e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione.

2. Il comitato direttivo prende altre decisioni procedurali e operative necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti e delle attività dell'EIT, in particolare:

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~af)~~ adotta il suo regolamento interno, quello del comitato esecutivo, nonché ~~il regolamento finanziario specifico~~  le regole finanziarie specifiche  dell'EIT;

~~bg)~~ fissa, ~~con l'accordo della Commissione,~~ onorari adeguati per i membri del comitato direttivo e del comitato esecutivo, ~~tali onorari~~  che  sono oggetto di una valutazione comparativa in rapporto a retribuzioni analoghe vigenti negli Stati membri;

~~ch)~~ adotta una procedura per la selezione del comitato esecutivo ~~e del direttore;~~

~~di)~~ nomina  il direttore  e, se necessario,  proroga il suo mandato  o lo  rimuove ~~il direttore~~  dall'incarico  ~~ed esercita l'autorità disciplinare su di esso/essa~~  ⇒ conformemente alla sezione 5 .

- ~~ci)~~ nomina il funzionario contabile e i membri del comitato esecutivo;
- ~~fk)~~ adotta un codice di buona condotta in materia di conflitti d'interesse;
- ~~gl)~~ crea, ove opportuno, gruppi consultivi il cui mandato può avere una durata determinata;
- ~~hm)~~ istituisce una funzione interna di revisione contabile conformemente ~~al~~ ⇒ alle regole finanziarie dell'EIT ⇐ ~~regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione<sup>1</sup>~~;
- ~~n)~~ ~~è abilitato a istituire una fondazione avente l'obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell'EIT;~~
- ~~ie)~~ decide ~~la politica linguistica~~ ☒ in merito alle lingue ☒ ⇐ di lavoro ⇐ dell'EIT, tenendo conto dei principi vigenti in materia di multilinguismo e delle esigenze pratiche del suo funzionamento;
- ~~p)~~ ~~promuove l'EIT su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nei settori dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.~~

↓ nuovo

j) convoca una riunione annuale ad alto livello con le CCI.

3. Il comitato direttivo prende decisioni conformemente allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<sup>2</sup> per quanto riguarda il personale dell'EIT e le sue condizioni di impiego, in particolare:

- a) adotta le misure di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto;
- b) esercita, conformemente alla lettera c), i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»);
- c) adotta, conformemente all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore è autorizzato a subdelegare tali poteri;
- d) adotta una decisione per sospendere temporaneamente, qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al

<sup>1</sup> ~~Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72).~~

<sup>2</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

direttore e dei poteri subdelegati da quest'ultimo e li esercita esso stesso o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
⇒ nuovo

### SEZIONE 3

#### *FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DIRETTIVO*

1. Il comitato direttivo elegge il suo presidente tra i ⇒ suoi ⇐ membri ~~nominati~~. Il mandato del presidente ha una durata di due anni, rinnovabile una volta.

---

↓ nuovo

2. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto, ma è richiesto il suo accordo conformemente al paragrafo 5. Ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato direttivo.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~42. Fatto salvo il paragrafo 3, il~~ comitato direttivo adotta decisioni a maggioranza semplice dei suoi membri aventi diritto di voto.

Tuttavia, le decisioni di cui alla sezione 2, punto 1, lettere a), b), c), d) ⇒ e l), ⇐ e punto 2, lettere d) e ie), e alla presente sezione, ~~paragrafo 3~~ punto ~~1~~, richiedono una maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

~~3. I membri rappresentativi non possono votare sulle decisioni di cui alla sezione 2, lettere b), c), d), e), f), g), i), j), k), o) e p).~~

---

↓ nuovo

5. Le decisioni del comitato direttivo di cui alla sezione 2, punto 1, lettere c), g), i) e k), punto 2, lettera b), e punto 3, lettera a), richiedono l'accordo della Commissione, espresso dal suo rappresentante nel comitato direttivo.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
⇒ nuovo

64. Il comitato direttivo si riunisce in sessione ordinaria almeno ~~tre~~ ⇒ quattro ⇐ volte l'anno e in sessione straordinaria su convocazione del suo presidente o su richiesta di almeno un terzo di tutti i suoi membri ⇒ o del rappresentante della Commissione ⇐ .

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

#### **SEZIONE 4**

##### **⊗ IL COMITATO ESECUTIVO ⊗**

15. Il ~~comitato direttivo è assistito da un~~ comitato esecutivo ⊗ assiste il comitato direttivo nello svolgimento dei suoi compiti ⊗ .

2. Il comitato esecutivo si compone di ~~tre~~ ⇒ quattro ⇐ membri ~~nominati~~ e del presidente del comitato direttivo, che presiede anche il comitato esecutivo. I ~~tre~~ ⇒ quattro ⇐ membri diversi dal presidente sono scelti dal comitato direttivo tra i membri ~~nominati~~ del comitato direttivo ⇒ , in modo da garantire un equilibrio tra persone con un'esperienza nel mondo delle imprese, nel settore dell'istruzione superiore e in quello della ricerca ⇐ . ⇒ Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di due anni, rinnovabile una volta. ⇐

---

↓ nuovo

3. Il comitato esecutivo prepara le riunioni del comitato direttivo in collaborazione con il direttore.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato

4. Il comitato direttivo può delegare compiti specifici al comitato esecutivo.

---

↓ nuovo

5. Il comitato direttivo può chiedere al comitato esecutivo di sorvegliare e monitorare l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni del comitato direttivo.

6. Il comitato esecutivo è consultato sul progetto di contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI, sul progetto di documento unico di programmazione, sul progetto di relazione annuale di attività consolidata, sul progetto di bilancio annuale e sul progetto di bilancio e di conti annuali prima della loro trasmissione al comitato direttivo.

7. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza dei membri presenti. Ciascun membro dispone di un voto.



8. Il rappresentante della Commissione partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Il rappresentante della Commissione ha il diritto di proporre punti da mettere all'ordine del giorno del comitato esecutivo.

9. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.

10. I membri del comitato esecutivo agiscono nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente. Essi riferiscono regolarmente al comitato direttivo in merito alle decisioni adottate e ai compiti loro assegnati dal comitato direttivo.

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

## SEZIONE 54

### IL DIRETTORE

1. Il direttore è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori di attività dell'EIT. ⇒ Il direttore è un membro del personale dell'EIT ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. ⇐

2. Il direttore è nominato dal comitato direttivo ⇒ a partire da un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore, l'EIT è rappresentato dal presidente del comitato direttivo. ⇐

⊗ 3. Il ~~per un~~ mandato ⊗ del direttore ha una durata ⊗ di quattro anni. Il comitato direttivo ⇒, agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della propria valutazione dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'EIT, ⇐ può prorogare tale mandato una volta, per ~~quattro~~ ⇒ un periodo non superiore a due ⇐ anni, ~~quando ritiene che tale proroga contribuisca meglio alla tutela degli interessi dell'EIT.~~ ⇒ Un direttore il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso incarico. ⇐

↓ nuovo

4. Il direttore può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del comitato direttivo che agisce su proposta della Commissione.

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

5. Il direttore è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana dell'EIT ed è il suo rappresentante legale. Il direttore è responsabile dinanzi al comitato direttivo, cui rende conto

costantemente dell'evoluzione delle attività dell'EIT ⇒ e di tutte le attività sotto la sua responsabilità ⇐ .

63. In particolare, il direttore:

- a) organizza e gestisce le attività dell'EIT;
- b) ~~sostiene~~ ⇔ assiste ⇔ il comitato direttivo e il comitato esecutivo nel loro lavoro, assicura il segretariato delle loro riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni;

⇓ nuovo

- c) assiste il comitato direttivo nella preparazione del contributo dell'EIT alla proposta della Commissione relativa all'ASI;

⇓ 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)  
⇓ nuovo

~~de)~~ elabora ~~un progetto di ASI~~ ⇒ il progetto di documento unico di programmazione ⇐ , ~~un programma preliminare di lavoro triennale aperto,~~ il progetto ~~della~~ relazione annuale ⇔ di attività ⇔ ⇒ consolidata ⇐ e il progetto di bilancio annuale affinché siano presentati al comitato direttivo;

~~ee)~~ prepara e amministra la procedura di selezione delle CCI e garantisce che le varie tappe di tale procedura si svolgano in modo trasparente e obiettivo ⇒ , sotto la supervisione del comitato direttivo ⇐ ;

~~fe)~~ prepara, negozia e conclude ⇒ , con l'accordo del comitato direttivo, ⇐ accordi ~~contrattuali~~ ⇒ quadro di partenariato, convenzioni di sovvenzione e memorandum di cooperazione ⇐ con le CCI;

⇓ nuovo

- g) prepara, negozia e conclude, con l'accordo del comitato direttivo, convenzioni di sovvenzione con altri soggetti giuridici;

⇓ 1292/2013 articolo 2 e allegato (adattato)  
⇓ nuovo

~~hf)~~ organizza ~~il~~ ⇒ le riunioni del ⇐ forum delle parti interessate, ⇔ e del ⇔ ~~ivi~~ ~~compresa la configurazione speciale~~ ⇒ gruppo ⇐ dei rappresentanti degli Stati membri ⇒ , sotto la supervisione del comitato direttivo ⇐ ;

---

↓ nuovo

i) firma, con l'accordo del comitato direttivo, memorandum d'intesa con gli Stati membri, i paesi associati o i paesi terzi al fine di promuovere l'EIT a livello mondiale;

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

~~ig)~~ garantisce l'attuazione di efficaci procedure di monitoraggio e valutazione delle prestazioni dell'EIT conformemente all'articolo ~~1916 del presente regolamento~~ ⇒ , sotto la supervisione del comitato direttivo ⇐ ;

~~kh)~~ è incaricato delle questioni amministrative e finanziarie, ⇒ conformemente al principio della sana gestione finanziaria, ⇐ compresa l'esecuzione del bilancio dell'EIT, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione interna di revisione contabile;

~~i)~~ ~~è incaricato di tutte le questioni relative al personale;~~

~~lj)~~ sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione interna di revisione contabile e, successivamente, al comitato direttivo ~~tramite il comitato esecutivo;~~

~~mk)~~ vigila al rispetto degli obblighi che incombono all'EIT in virtù dei contratti e degli accordi che esso ha concluso ⇒ , sotto la supervisione del comitato direttivo ⇐ ;

~~nl)~~ garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione ⇒ , sotto la supervisione del comitato direttivo ⇐ ;

~~om)~~ agisce nell'interesse dell'EIT, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza, in modo indipendente e trasparente.

---

↓ nuovo

7. Il direttore svolge qualunque altro compito assegnatogli dal comitato direttivo e sotto la sua responsabilità.

---

↓ 1292/2013 articolo 2 e allegato  
(adattato)  
⇒ nuovo

## SEZIONE ~~65~~

### PERSONALE DELL'EIT ☒ ED ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI ☒

1. Il personale dell'EIT si compone di persone impiegate direttamente dall'EIT ~~con contratto a termine~~. Il ~~direttore e il~~ personale dell'EIT ~~sono soggetti~~ ☒ è soggetto ☒ ⇒ allo statuto dei funzionari, ⇐ al regime applicabile agli altri agenti ⇒ e ai regolamenti adottati di comune

accordo tra le istituzioni  $\Leftrightarrow$  dell'Unione europea  $\Rightarrow$  per l'applicazione di detto statuto e detto regime  $\Leftrightarrow$ .

2. Si possono distaccare esperti  $\boxtimes$  nazionali  $\boxtimes$  presso l'EIT per un periodo limitato. Il comitato direttivo adotta disposizioni che consentono ad esperti  $\boxtimes$  nazionali  $\boxtimes$  distaccati di lavorare presso l'EIT e che ne definiscono diritti e responsabilità.

~~3. L'EIT esercita, nei confronti del suo personale, i poteri che incombono all'autorità autorizzata a stipulare i contratti con il suo personale.~~

~~4. Un membro del personale può essere tenuto a risarcire, totalmente o in parte, gli eventuali danni subiti dall'EIT per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio delle sue funzioni o in relazione all'esercizio delle medesime.~~

## **ALLEGATO II**

### **Regolamento abrogato e relativa modifica**

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174)

---

### ALLEGATO III

#### TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 294/2008	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, punto 1	Articolo 2, punto 1
Articolo 2, punto 2	Articolo 2, punto 2
Articolo 2, punto 3	-
Articolo 2, punto 5	Articolo 2, punto 3
Articolo 2, punto 6	Articolo 2, punto 4
Articolo 2, punto 7	Articolo 2, punto 5
-	Articolo 2, punto 6
Articolo 2, punto 8	-
Articolo 2, punto 9	Articolo 2, punto 7
Articolo 2, punto 9 bis	Articolo 2, punto 8
Articolo 2, punto 10	Articolo 2, punto 9
-	Articolo 2, punto 10
Articolo 2, punto 11	Articolo 2, punto 11
-	Articolo 2, punto 12
-	Articolo 2, punto 13
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 4, paragrafo 2	-
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c)	Articolo 6, lettere da a) a d)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	-

Articolo 5, paragrafo 1, lettere da e) a i)  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera j)  
Articolo 5, paragrafo 1, lettera k)  
-  
Articolo 5, paragrafo 2  
Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e)  
Articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) a e)  
Articolo 6, paragrafo 3  
-  
Articolo 7, paragrafo 1  
Articolo 7, paragrafo 1 bis  
Articolo 7, paragrafo 2  
Articolo 7, paragrafo 3  
Articolo 7, paragrafo 4  
Articolo 7, paragrafo 5  
Articolo 7 bis  
Articolo 7 ter, paragrafo 1  
Articolo 7 ter, paragrafo 2  
Articolo 7 ter, paragrafo 3  
Articolo 7 ter, paragrafo 4  
-  
Articolo 8  
Articolo 9  
Articolo 11  
Articolo 12  
Articolo 13  
Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 6, lettere da e) a i)  
-  
Articolo 6, lettere j) e k)  
Articolo 6, lettera l)  
-  
Articolo 7, paragrafo 1, lettere da a) a e)  
Articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e)  
Articolo 7, paragrafo 3  
Articolo 8  
Articolo 9, paragrafo 1  
Articolo 9, paragrafo 2  
-  
Articolo 9, paragrafo 3  
Articolo 9, paragrafo 4  
Articolo 9, paragrafo 5  
Articolo 10  
-  
Articolo 11, paragrafo 1  
Articolo 11, paragrafo 2  
Articolo 11, paragrafo 3  
Articolo 11, paragrafo 4  
Articolo 12  
Articolo 13  
Articolo 14  
Articolo 15  
Articolo 16  
-

Articolo 14, paragrafo 2  
Articolo 14, paragrafo 3  
-  
Articolo 14, paragrafo 4  
Articolo 14, paragrafo 5  
Articolo 14, paragrafo 6  
-  
Articolo 14, paragrafo 7  
Articolo 15, paragrafo 1  
Articolo 15, paragrafo 2  
Articolo 16, paragrafo 1  
Articolo 16, paragrafo 2  
Articolo 16, paragrafo 2 bis  
Articolo 16, paragrafo 3  
Articolo 17, paragrafo 1  
Articolo 17, paragrafo 2  
Articolo 17, paragrafo 2 bis  
Articolo 17, paragrafo 3  
Articolo 17, paragrafo 4  
Articolo 18  
Articolo 19, paragrafo 1  
-  
Articolo 19, paragrafo 2  
Articolo 19, paragrafo 3  
  
Articolo 20, paragrafo 1  
Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1  
Articolo 17, paragrafo 2  
Articolo 17, paragrafo 3  
Articolo 17, paragrafo 4  
Articolo 17, paragrafo 5  
-  
Articolo 17, paragrafo 6  
Articolo 17, paragrafo 7  
Articolo 18, paragrafo 1  
Articolo 18, paragrafo 2  
Articolo 19, paragrafo 1  
Articolo 19, paragrafo 2  
Articolo 19, paragrafo 3  
Articolo 19, paragrafo 4  
Articolo 4, paragrafo 4  
Articolo 4, paragrafo 1  
Articolo 4, paragrafo 2  
Articolo 4, paragrafo 3  
Articolo 4, paragrafo 5  
-  
-  
Articolo 20, paragrafo 1  
-  
Articolo 20, paragrafo 2  
  
Articolo 21, paragrafo 1  
-



Articolo 20, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafo 2
Articolo 20, paragrafo 4	-
Articolo 20, paragrafo 5	Articolo 21, paragrafo 3
Articolo 20, paragrafo 6	-
Articolo 20, paragrafo 7	-
Articolo 20, paragrafo 8	Articolo 21, paragrafo 4
Articolo 20, paragrafo 9	Articolo 21, paragrafo 5
Articolo 20, paragrafo 10	Articolo 21, paragrafo 6
Articolo 21, paragrafo 1	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 21, paragrafo 1 bis	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 21, paragrafo 2	Articolo 22, paragrafo 3
Articolo 21, paragrafo 3	Articolo 22, paragrafo 4
Articolo 21, paragrafo 4	-
Articolo 22	Articolo 23
Articolo 22 bis	Articolo 24
Articolo 23	Articolo 25
-	Articolo 26
Articolo 24	Articolo 27
Allegato	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III